

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6688 del 19/12/2023
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - DSB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FAENZA (RA), VIA LAMA N. 48 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA), VIA MADRARA N. 13
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6909 del 18/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, art. 208 – LR n. 13/2015 – **DSB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FAENZA (RA), VIA LAMA N. 48 – RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA), VIA MADRARA N. 13

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cotignola (RA), via Madrara n. 13, la Società DSB S.R.L. (CF./PIVA: 02337920397) con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Lama n. 48, risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5424 del 22/10/2018, con scadenza al 31/05/2023, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 13/06/2022 (ns. PG/2023/8072), così come integrata a titolo volontario in data 01/02/2023 (ns. PG/2023/18081) e in data 02/02/2023 (ns. PG/2023/19713), con cui la Società DSB S.R.L. richiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il mero rinnovo dell'AU n. 5424 del 22/10/2018 sopraccitata.

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia, di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di rinnovo dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 02/02/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2023/48274 del 16/03/2023;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si riuniva in data 19/04/2023, a seguito della convocazione inoltrata con nota ns. PG/2023/48274 del 16/03/2023 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento;
 - sulla base degli esiti della prima seduta della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona e telematica, emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 02/05/2023 (ns. PG/2023/76909), con sospensione dei termini del procedimento;

- in data 29/09/2023 (ns. PG/2023/165368 e PG/2023/165385) il gestore presentava la documentazione integrativa richiesta, con conseguente ripresa dei termini del procedimento;
- in data 14/11/2023 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns PG/2023/174528 del 13/10/2023 che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo dell'AU;
- al fine di assumere la decisione finale sul rinnovo dell'AU, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri positivi:
 - parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2023/65522);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2023/203058);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (ns. PG/2023/196903) relativamente alla valutazione di impatto acustico;
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di bonifica della Romagna occidentale (ns. PG/2023/201617) relativamente alla conformità idraulica;
- risulta altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici scarichi e rifiuti (ns. PG/2023/191592 del 10/11/2023 e PG/2023/195158 del 15/11/2023), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/51133 del 21/03/2023 e PG/2023/65959 del 14/04/2023;
- ai fini della prevenzione incendi, risulta in corso di validità l'apposito Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del DPR n. 151/2011, con scadenza al 27/10/2025;
- a supporto della dichiarata non assoggettabilità delle aree scoperte impermeabili dell'impianto alle disposizioni della DGR n. 286/2005 risulta presentato apposito Piano di Gestione nella revisione n. 00 del 10/09/2023, contenente apposita istruzione operativa che definisce le modalità gestionali adottate per evitare la contaminazione delle acque meteoriche ("Istruzione operativa IO-08: Gestione aree scoperte (Rev. 10/09/23)");
- in data 14/11/2023 venivano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- per l'impianto in oggetto, DSB S.R.L. risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (10000471760-MSC-ACCREDIA-ITA), con scadenza 15/09/2024;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta tuttora in istruttoria per rinnovo l'iscrizione della Ditta DSB S.R.L. nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna. Utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) istituita presso il Ministero dell'Interno veniva pertanto avanzata in data 14/11/2023 la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria; decorso inutilmente il termine per il rilascio (30 giorni dalla data di consultazione della BDNA), ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis) veniva acquisita apposita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 159/2011 e smi resa dall'interessato in data 15/12/2023 (ns. PG/2023/213495) per cui, anche in assenza della comunicazione antimafia, sussistono le condizioni per procedere al rinnovo dell'autorizzazione sotto condizione risolutiva;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo dell'AU n. 5424 del 22/10/2018 per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti nell'impianto in

oggetto è già determinata come da precedente autorizzazione, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi = 140 t
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $\left(140 t \times 140,00 \frac{\text{€}}{t}\right) = \text{€ } 19.600,00 \rightarrow (\text{importo minimo}) = \text{€ } 20.000$

per cui il gestore ha provveduto in proposito. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere che non subisce modifiche in termini di importo dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO che, avendo esteso la durata fino al 31/12/2023 della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2023/120799 del 11/07/2023), in ogni caso il gestore prosegua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. **DI RINNOVARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, alla **Ditta DSB S.R.L.** (CF/P.IVA: 02337920397), avente sede legale in comune di Faenza (RA), via Lama n. 48, l'Autorizzazione Unica (AU) per l'impianto di **messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi**, sito in comune di Cotignola (RA) via Madrara n. 13, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
 - 2.b Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico il gestore è altresì tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'attività potrà svolgersi nel solo periodo di riferimento diurno (ore 6-22).
 - 2.c È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;
 - 2.d Deve essere data immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC di Ravenna dell'eventuale decadenza della certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
 - 2.e Il Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili in uso deve essere conservato

unitamente alla presente AU. Il gestore deve attenersi scrupolosamente alle modalità gestionali ivi indicate al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche che dilavano le superfici impermeabili individuate nel Piano stesso.

Dovranno essere registrati e firmati, a cura dell'addetto responsabile, gli esiti dei controlli ambientali giornalieri e mensili, previsti nel modulo di controllo "CHECKLIST DEI CONTROLLI", contenuto nell'apposita Istruzione operativa "IO-08 Gestione aree scoperte rev 10/09/2023".

Eventuali modifiche al Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili in uso dovranno essere valutate, previa istanza di modifica, al fine di verificare il permanere delle condizioni di esclusione dalle disposizioni della DGR n. 286/2005;

2.f Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento da cui derivi una modifica allo scarico oggetto di autorizzazione o un nuovo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro il 31/12/2023, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento**, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 20.000** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, le operazioni di stoccaggio dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nel presente provvedimento di AU.

4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

5. Di fissare la validità della presente AU pari a un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione**, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.

6. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza.
La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.
Vengono adottate specifiche procedure di omologa e accettazione dei rifiuti in ingresso, esplicitate nel Manuale Operativo di Gestione dell'impianto.
In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico viene respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.
4. Nell'impianto è ammesso lo svolgimento di operazioni di **messa in riserva (R13)** esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella seguente tabella

Codice EER	Descrizione
150103	imballaggi in legno
150106	imballaggi in materiali misti
160103	pneumatici fuori uso
160122	componenti non specificati altrimenti
170402	alluminio
170405	ferro e acciaio

per una capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) complessivamente pari a **140 tonnellate**.

5. Per gli pneumatici fuori uso di cui al codice EER 160103 ammessi allo stoccaggio (R13) in impianto deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo l'evidenza documentale della non idoneità al riutilizzo o alla ricostruzione.
6. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (R13) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
7. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
8. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.
Le aree dedicate alle operazioni di stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e dalle aree dedicate al deposito degli pneumatici non ricadenti nell'ambito di applicazione della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito temporaneo (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.

I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

9. Lo stoccaggio in cumuli degli pneumatici fuori uso (EER 160103):
 - deve essere effettuato in modo tale da evitare scivolamenti o cadute;
 - attuando regolari trattamenti volti a evitare la proliferazione della zanzara tigre.
10. I rifiuti detenuti in stoccaggio (R13) nell'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a impianti di recupero, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di recupero, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.
11. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER).
12. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
13. Il Manuale Operativo di gestione dell'impianto (nella revisione datata Settembre 2023) deve essere mantenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. In tale manuale vengono esplicitate le modalità gestionali e operative adottate per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti svolte nell'impianto.
Ogni aggiornamento del Manuale Operativo di gestione in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
14. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio (R13) presso l'impianto, nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
15. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
16. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
17. Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.
18. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Lo scarico in acque superficiali (scolo consorziale denominato "Madrara a Destra") delle acque reflue domestiche oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuate sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

La planimetria della rete fognaria costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue domestiche nel canale di scolo consorziale "Madrara a Destra" non dovrà modificare la qualità delle acque immesse nella rete dei canali consorziali.
2. Gli impianti di trattamento delle acque reflue, al fine di assicurare il buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
3. I pozzetti di prelevamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.